



PARTE SPECIALE

SOMMARIO

1.PREMESSE	13
1.1Reati-Presupposto e rischio di consumazione.....	13
1.2Macro Aree e Attività Sensibili.....	15
A)INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE - Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001.....	16
Rischio Valutato.....	16
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	17
1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis Cod. Pen.)	17
1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316 ter Cod. Pen.).....	17
1.3 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1 Cod. Pen.)	17
1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. Pen.)	18
1.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter Cod. Pen.)	18
1.6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. Pen.).....	18
1.7 Turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod. Pen.)	18
1.8 Turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente (art. 353-bis Cod. Pen.).....	19
2 PROCESSI SENSIBILI	19
2.1 Aree ed attività a rischio.....	19
2.2 Possibili modalità attuative:.....	20
3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	20
3.1. Protocolli Generici:.....	20
3.2 Protocolli Specifici:.....	20
B)DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – Art. 24-bis D.lgs. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE, limitatamente Art. 171-bis Legge 633/1941.....	20
Rischio Valutato.....	20
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	21
1.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis Cod. Pen.)	21
1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter Cod. Pen.).....	21
1.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater Cod. Pen.)	22
1.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis Cod. Pen.)	23
1.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter Cod. Pen.).....	23
1.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater Cod. Pen.).....	23
1.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies Cod. Pen.).....	23
1.8 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi	

PARTE SPECIALE

contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.....24

2 PROCESSI SENSIBILI	24
2.1 Aree ed attività a rischio.....	24
2.2 Possibili modalità attuative:.....	25
3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	25
3.1. Protocolli Generici:.....	25
3.2 Protocolli Specifici:.....	25

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - Art. 24 ter D.lgs. 231/200125

Rischio Valutato.....	25
1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE	26
1.1 Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.).....	26
1.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis Cod. Pen.).....	26
1.3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter Cod. Pen.).....	27
2. PROCESSI SENSIBILI	27
2.1 Aree ed attività a rischio.....	27
2.2 Possibili modalità attuative:.....	27
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	28
3.2 Protocolli specifici:.....	28

D) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 25 D.lgs. 231/2001.....28

Rischio Valutato.....	28
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI	28
1.1. Concussione (art. 317 Cod. Pen.)	28
1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 Cod. Pen.)	29
1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 Cod. Pen.)	29
1.4. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter, 320 e 321 Cod. Pen.)	29
1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater Cod. Pen.)	29
1.6. Istigazione alla corruzione (Art. 322 Cod. Pen.)	30
1.7. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o di organizzazioni internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis Cod. Pen.)	30
1.8. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. Pen.).....	31
1.9. Peculato (art. 314 comma 1 Cod. Pen.).....	31
1.10. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis Cod. Pen.).....	31
1.11. Peculato mediante profitto altrui (art. 316 Cod. Pen.).....	32
2. PROCESSI SENSIBILI	32
2.1 Aree ed attività a rischio.....	32
2.2 Possibili modalità attuative:.....	33
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	34
3.1 Protocolli Generici:.....	34
3.2 Protocolli Specifici:.....	34

E)FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - Art. 25-bis D.lgs. 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

- Art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001.....	34
Rischio Valutato.....	34
1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE	35
1.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 Cod. Pen.).....	35
1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis Cod. Pen.).....	35
1.3. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 Cod. Pen.).....	35
1.4. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci (Art. 474 Cod. Pen.).....	36
1.5. Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 Cod. Pen.).....	36
1.6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 Cod. Pen.).....	36
1.7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter Cod. Pen.).....	37
2. PROCESSI SENSIBILI	37
2.1 Aree ed attività a rischio.....	37
2.2 Possibili modalità attuative:.....	38
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	38
3.1 Protocolli generici:.....	38
3.2 Protocolli specifici:.....	38

F)REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.lgs. 231/2001.....	38
Rischio Valutato.....	38
1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 231 E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	38
1.1.False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis Cod. Civ.).....	38
1.2 Impedito controllo (Art. 2625 Cod. Civ.)	39
1.3 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Cod. Civ.).....	40
1.4 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Cod. Civ.).....	40
1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Cod. Civ.).....	41
1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Cod. Civ.).....	41
1.7 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Cod. Civ.).....	42
1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Cod. Civ.).....	42
1.9 Corruzione tra privati (Art. 2635 Cod. Civ.).....	43
1.10 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. Pen.).....	43
1.11 Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Cod. Civ.).....	43
2. PROCESSI SENSIBILI	44
2.1 Aree ed attività a rischio.....	44
2.2 Possibili modalità attuative:.....	44
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	45
3.1 Protocolli Generici:.....	45
3.2 Protocolli Specifici:.....	45

G)REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO - Art. 25-Septies D.lgs. 231/2001.....	46
--	-----------

PARTE SPECIALE

Rischio Valutato.....	46
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI	46
1.1 Omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.)	46
1.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 Cod. Pen.)	47
2. PROCESSI SENSIBILI	47
2.1 Aree ed attività a rischio.....	47
2.2 Possibili modalità attuative:.....	48
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	48
3.1 Protocolli Generici:.....	48
3.2 Protocolli Specifici:.....	48
H) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO - Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 e DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI - Art 25-octies 1 D.lgs. 231/2001.....	49
Rischio Valutato.....	49
1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	49
1.1 Ricettazione (art. 648 Cod. Pen.).....	49
1.2 Riciclaggio (art. 648-bis Cod. Pen.).....	49
1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. Pen.).....	50
1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. Pen.).....	50
1.5 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis Cod. Pen.).....	50
2. PROCESSI SENSIBILI	50
2.1 Aree ed attività a rischio.....	50
2.2 Possibili modalità attuative:.....	52
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	52
3.1 Protocolli Generici:.....	52
3.2 Protocolli Specifici:.....	52
I) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - Art. 25-decies D.lgs. 231/2001.....	53
Rischio Valutato.....	53
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	53
1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Cod. Pen.).....	53
2. PROCESSI SENSIBILI	53
2.1 Aree ed attività a rischio.....	53
2.2 Possibili modalità attuative:.....	54
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	54
3.1 Protocolli generici:.....	54
3.2 Protocolli specifici:.....	54
J) REATI AMBIENTALI - Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.....	54
Rischio Valutato.....	54
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	54

PARTE SPECIALE

1.1. Inquinamento ambientale (Art. 452 bis Cod. Pen.).....	54
1.2. Disastro ambientale (Art. 452 quater Cod. Pen.).....	55
1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies Cod. Pen.).....	56
1.4. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis Cod. Pen.).....	56
1.5. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 D.lgs. 152/2006).....	56
1.6. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006).....	57
1.7. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.lgs. 152/2006).....	57
1.8. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006).....	58
1.9. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006).....	58
1.10. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. Pen.).....	59
1.11. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea delle schede SISTRI - area movimentazione del trasporti dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006).....	59
1.12. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.....	61
1.13. Sanzioni (art. 279 co. 5 D.lgs., 152/2006).....	61
1.14. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6 L. 549/1993).....	61
2. PROCESSI SENSIBILI	61
2.1 Aree ed attività a rischio.....	61
2.2 Possibili modalità attuative:.....	62
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	62
3.1 Protocolli generici:.....	62
3.2 Protocolli specifici:.....	62
K)INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 e IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001.....	62
Rischio Valutato.....	62
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	63
1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.lgs. 286/1998).....	63
1.2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma III, III bis, III ter e V D.lgs. 186/1998).....	63
1.3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. Pen.).....	64
2. PROCESSI SENSIBILI	64
2.1 Aree ed attività a rischio.....	64
2.2 Possibili modalità attuative:.....	65
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	65
3.1 Protocolli generici:.....	65
3.2 Protocolli specifici:.....	65
L)REATI TRIBUTARI – Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001.....	66
Rischio Valutato.....	66
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	66

PARTE SPECIALE

1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000).....	66
1.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000).....	66
1.3. Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000).....	67
1.4. Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000).....	67
1.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000).....	68
1.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000).....	68
1.7. Inedita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).....	68
1.8. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).....	69
2. PROCESSI SENSIBILI.....	69
2.1 Aree ed attività a rischio.....	69
2.1 Possibili modalità attuative.....	70
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO.....	70
3.1. Protocolli Generici.....	71
3.2 Protocolli Specifici.....	71

M)DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE – Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001.....71

Rischio Valutato.....	71
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI.....	71
1.1 Furto di beni culturali (art. 518 bis Cod. Pen.).....	71
1.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter Cod. Pen.).....	71
1.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater Cod. Pen.).....	72
1.4 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies Cod. Pen.).....	72
2. PROCESSI SENSIBILI.....	72
2.1 Aree ed attività a rischio.....	72
2.1 Possibili modalità attuative.....	73
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO.....	73
3.1. Protocolli Generici.....	73
3.2 Protocolli Specifici.....	73

ELENCO ALLEGATI PARTE SPECIALE

- A.** Procedura 1 – “Art. 24 D.lgs. 231/2001”;
- B.** Procedura 2 - “Art. 24-bis e 25-novies D.lgs. 231/2001”;
- C.** Procedura 3 - “Art. 24-ter D.lgs. 231/2001”;
- D.** Procedura 4 - “Art. 25 D.lgs. 231/2001”;
- E.** Procedura 5 - “Artt. 25-bis e 25-bis 1 D.lgs. 231/2001”
- F.** Procedura 6 – “Art. 25-ter D.lgs. 231/2001”;
- G.** Procedura 7 – “Art. 25-septies D.lgs. 231/2001”
- H.** Procedura 8 – “Art. 25-octies e 25-octies 1 D.lgs. 231/2001”;
- I.** Procedura 9 – “Art. 25-decies D.lgs. 231/2001”;
- J.** Procedura 10 – “Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001”;
- K.** Procedura 11 – “Art. 25-quinquies e Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001”;
- L.** Procedura 12 – “Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001”;
- M.** Procedura 13 – “Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001”.

N. *Risk Assessment*;

O. Tabella dei Flussi Informativi.

CRONOLOGIA DELLE VERSIONI E DELLE APPROVAZIONI

DATA	MOTIVO	APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO (IL LEGALE RAPPRESENTANTE)
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	

DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati, le seguenti espressioni hanno il significato ivi indicato:

- “**FCR**” (di seguito anche “**FCR**” “**Società**”): FCR General Contractor S.r.l. società oggetto del presente Modello, come meglio individuata sub **Allegato 1 – Parte Generale**.

- “**Attività a rischio di reato**” o “**Attività sensibile**”: l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti che possono costituire occasione o strumento di realizzazione dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

- “**Clienti**”: persone giuridiche e/o persone fisiche ai quali la società offre i beni, i servizi e le prestazioni di cui all’oggetto sociale.

- “**Codice Etico**”: il documento, parte integrante del presente Modello, approvato dalla Società e contenente i valori, i principi e le linee di comportamento che ispirano la politica societaria e l’operatività dell’ente, la cui violazione da parte dei Destinatari è sanzionata (**Allegato 2 – Parte Generale**).

- “**Conflitti di interesse**”: è la situazione in cui un interesse personale di uno dei Destinatari può interferire e/o prevalere su quello della Società.

- “**Decreto 231**” o “**Decreto**” o “**D. Lgs. 231/2001**”: decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni, come allegato sub **Allegato 3 – Parte Generale**.

- “**Destinatari**”: tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Modello, di cui fa parte integrante il Codice Etico.

- “**Enti**”: soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

- “**Fornitori**”: persone fisiche e/o persone giuridiche, produttori o distributori che forniscono alla Società determinati prodotti o servizi (es. materia prime, componenti meccaniche, servizi IT, ecc....)

➤ **“Macro Area”**: il processo aziendale che all’esito delle attività di *Risk Assessment* è stata valutata rischio consumazione dei reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001. Per ciascuna Macro Area sono state individuate le Attività Sensibili.

➤ **“Pubblica Amministrazione”** (di seguito anche **“P.A.”** o **“PP.AA.”**): rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione: le Istituzioni Pubbliche, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.

➤ **“Pubblico Ufficiale”**: la definizione di pubblico ufficiale può essere ricavata dall’art. 357 c.p., secondo cui *“Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

➤ **“Incaricato di pubblico servizio”**: la definizione di incaricati di un pubblico servizio può essere ricavata dall’art. 358 c.p., il quale li definisce come *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un servizio pubblico. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. L’incaricato di un pubblico servizio, quindi, si differenzia da un Pubblico Ufficiale, in quanto il primo non è dotato di poteri autoritativi e certificativi. A titolo meramente esemplificativo, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio i seguenti soggetti: esattori di ENEL, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

➤ **“Istituzioni Pubbliche”**: sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. La funzione pubblica è rivestita anche dai membri della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte dei Conti europea, dai funzionari e dagli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l’Unione Europea che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono l’Unione Europea.

➤ **“Linee Guida”**: le linee guida pubblicate dalle associazioni di categoria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231. Nello specifico, ai fini della

predisposizione e adozione del presente Modello sono state prese in considerazione quelle emanate da Confindustria in data 07.02.2002 e aggiornate nel giugno 2021, come allegate sub **Allegato 4 – Parte Generale**.

- **“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231”** (di seguito **“Modello 231”** o **“Modello Organizzativo”** **“MOG231”**): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Organo Amministrativo di FCR General Contractor S.r.l. S.r.l., ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, al fine di prevenire e limitare la consumazione dei c.d. “reati presupposto” individuati dal D.lgs. 231/2001;
- **“Organo Amministrativo”**: l’Amministratore Unico di FCR General Contractor S.r.l.;
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sull’efficacia e sull’effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Protocollo generico”**: l’insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello per governare genericamente i profili di rischio di realizzazione di tutti i Reati di cui al Decreto.
- **“Protocollo specifico”**: le misure organizzative e le regole di condotta previste dal Modello per governare i profili di rischio individuati, prevenendo e limitando la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.
- **“Reati”** o **“Reato”**: (di seguito anche **“reato-presupposto”**) sono quelle condotte idonee a costituire il presupposto dell’illecito amministrativo attribuibile all’Ente e a fondare, di conseguenza, la responsabilità amministrativa derivate da reato in capo all’Ente stesso ex D.lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni (**Allegato 5 – Parte Generale**).
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento e dallo Statuto dei Lavoratori.
- **“Statuto dei Lavoratori”**: la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante le *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970, e successive modificazioni e integrazioni.

FCR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.

Via Giovanni Battista Soresina, 11 20144 – Milano (MI)

C.F. e P.IVA 10395140964

00.00.2024

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.lgs. 231/2001
REV. 2024**

Pag. 12 di 73

PARTE SPECIALE

1. PREMESSE

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di FCR General Contractor S.r.l. ha come finalità quella di individuare ed analizzare i reati-presupposto che, a seguito delle attività di *Risk Assessment*, si ritengono a rischio consumazione rispetto alle attività e alla struttura operativa aziendale.

Per ciascun Reato ritenuto a rischio di consumazione sono stati individuati Protocolli Specifici idonei a prevenirne e limitarne il rischio di consumazione.

Al fine di pervenire alla corretta mappatura dei profili di rischio riconducibili alla realtà societaria di FCR, come già rappresentato nella Parte Generale del MOG231, si è provveduto ad analizzare, *in primis*, il *business* della Società per poi esaminare le aree di attività ritenute maggiormente esposte al pericolo di commissione di Reati.

Per ciascun processo aziendale, infine, sono state individuate le categorie di reato-presupposto ex D.lgs. 231/2001 ritenute a rischio consumazione.

1.1 Reati-Presupposto e rischio di consumazione

Dall'analisi delle attività aziendali, della struttura organizzativa, nonché dall'analisi della documentazione societaria e dalle informazioni fornite dai referenti aziendali, si ritiene che siano a rischio di consumazione uno o più dei reato-presupposto di cui alle seguenti "macrocategorie" ex D.lgs. 231/2001:

1. Delitti di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001);

PARTE SPECIALE

4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001);
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001), limitatamente ai reati-presupposto di cui agli artt. 473 e 474 c.p.;
6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis. I D.lgs. 231/2001);
7. Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
8. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001), limitatamente al reato-presupposto di cui all'art. 603-bis c.p.;
9. Reati di "Omicidio colposo" o "Lesioni gravi o gravissime" commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
10. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001);
11. Delitto di Trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies. I D.lgs. 231/2001);
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore con riguardo ai Software e programmi IT (art. 25-novies D.lgs. 231/2001), limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 171-bis comma 1 L. 633/1941;
13. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001);
14. Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001);
15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001);
16. Reati tributari (art. 25-quinquedecies D.lgs. 231/2001);
17. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001).

Si precisa che, nell'elenco soprariportato, si fa riferimento alle "macrocategorie" previste dal Decreto e che non per tutti i reati-presupposto ivi contenuti, a seguito del *Risk Assessment* effettuato, risulta sussistere un ragionevole e concreto rischio di commissione per FCR. Per taluni reati-presupposto, infatti, in ragione della attività svolta dalla Società nonché delle dimensioni e delle operatività della stessa, il rischio di consumazione si ritiene generalmente accettabile alla stregua di una ragionevole previsione di non commissione degli stessi in relazione anche all'indeterminabilità degli interessi e dei vantaggi che la Società astrattamente conseguirebbe. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati-presupposto inclusi nella macrocategoria dei delitti di criminalità organizzata previsti agli artt. 630 c.p. ("Sequestro di persona a scopo di estorsione"), all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope") nonché le fattispecie previste dalla L. n. 895 del 1967 e dalla L. 18 aprile 1975, n. 110 che puniscono le condotte aventi ad oggetto armi da guerra, esplosivi, armi clandestine e armi comuni (ad esclusione di quelle previste dall'art. 2 co. 3, della L. 18 aprile 1975, n. 110).

Quanto appena precisato, risulta applicabile altresì ad alcune macrocategorie di cui al Decreto per cui, per le stesse motivazioni, si ritiene che non sussistano ragionevoli e concreti profili di rischio. Ci si riferisce, in particolare, alle macrocategorie di reato di seguito indicate:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. I D.lgs. 231/2001);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001);
- Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati per enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 L. n. 9/2013);
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

Per il dettaglio dei reati-presupposto a rischio commissione per la Società e per quelli invece esclusi, si rimanda al *Risk Assessment* allegato alla presente Parte Speciale (**Allegato N**) nonché al prosieguo del presente documento.

Resta beninteso che la non sussistenza di ragionevoli e concreti profili di rischio per alcuni dei reati-presupposto e per alcune delle macrocategorie di cui al Decreto, così come sopra descritti e/o elencati, non esime i Destinatari dal rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico anche per tali fattispecie. La generale accettabilità del rischio connesso a questi ultimi crimini, infatti, comporta la non definizione di appositi e specifici protocolli per limitare o prevenire il rischio di consumazione dei Reati in questione ma non esclude, in astratto, che, ove i presidi in essere fossero capaci di intercettare una delle fattispecie di reato in questione, questi ultimi rimangono comunque soggetti alla disciplina di cui al presente Modello Organizzativo (es. Sistema disciplinare).

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui – all’esito dell’effettuazione di controlli su di un fornitore, tesi ad accertare la non sussistenza di condotte illegali da parte di quest’ultimo (c.d. “*Know Your Supplier*”) – emerge che lo stesso attui reati contro la personalità individuale (es. Prostituzione minorile ex art. 600-*bis* c.p.); in questi casi, ferma restando l’indeterminabilità dell’interesse o del vantaggio che potrebbe conseguire la Società nel caso concreto, quest’ultima si riserva, nelle modalità previste dal presente Modello Organizzativo, di procedere all’applicazione delle sanzioni ivi previste nei confronti del Destinatario (i.e. nel fatto esemplificativo, procedendo alla sospensione o risoluzione del rapporto contrattuale in essere con il fornitore).

1.2 **Macro Aree e Attività Sensibili**

All’esito delle attività di valutazione del rischio che hanno determinato la stesura e la predisposizione del presente Modello Organizzativo sono stati individuati i Macro processi aziendali (c.d. Macro Aree), per ognuna delle quali sono state identificate le c.d. “Attività Sensibili”:

1. **Rapporti con la Pubblica Amministrazione:**
 - i. richieste autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche;
 - ii. attività ispettive;
 - iii. partecipazione a bandi pubblici, gare ed appalti.
2. **Rapporti con l’Autorità Giudiziaria, Fiscale e di Pubblica Sicurezza:**
 - i. gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
 - ii. rappresentanza della Società in sede processuale e procedimentale.
3. **Gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze:**
 - i. selezione dei fornitori e consulenti;
 - ii. selezione dei sub-appaltatori.
4. **Selezione e Gestione del Personale:**
 - i. ricerca candidati, colloqui e verifiche preliminari;
 - ii. processo di *onboarding* e gestione del personale dipendente;
 - iii. gestione dei rimborsi spesa.
5. **Sistemi informatici:**
 - i. utilizzo di sistemi informatici e software terzi.
6. **Produzione e vendita:**
 - i. conformità dei prodotti acquistati;
 - ii. rapporti con i clienti e contrattualizzazione dei termini commerciali;
 - iii. esecuzione delle commesse / progettazione e sviluppo;
 - iv. rapporti con agenti.
7. **Societario:**
 - iii. gestione contabilità, redazione Bilancio, relazioni e comunicazioni societarie;
 - iv. gestione attività organi sociali.

Pag. 16 di 73

PARTE SPECIALE

8. Tributario:

- i. fatturazione attiva e passiva;
- ii. adempimenti fiscali e tributari.

9. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- i. prevenzione, monitoraggio infortuni sui luoghi di lavoro.

10. Tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico:

- i. gestione e smaltimento dei rifiuti e tutela dell'ambiente.

11. Tesoreria:

- i. gestione dei flussi finanziari;
- ii. rapporti con Istituti di credito.

Dalle attività di *Risk Assessment*, inoltre, è emerso che la Società sia suddivisa in diversi Uffici/Dipartimenti (di seguito anche “**Funzioni Aziendali Interne**”), ognuno con specifiche competenze e attribuzioni:

- (a) Amministratore Unico e Responsabile Risorse Umane (HR);
- (b) Segreteria;
- (c) Ufficio Tecnico;
- (d) Ufficio Contabilità e Amministrazione;
- (e) Direzione Cantiere;
- (f) Contabilità tecnica di cantiere;
- (g) Ispezioni cantieri;
- (h) Ispezioni cantieri sisma.

Per ciascuno di tali Uffici/Dipartimenti sono stati individuati i singoli Responsabili di funzione e i referenti aziendali.

Al fine di una compiuta identificazione dei ruoli e delle competenze di ciascuna Funzione Aziendale Interna si rimanda alla **Mappatura Aree Sensibili** che costituisce parte integrante del *Risk Assessment* e del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (**Allegato Q – Parte Speciale**).

A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE - Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di *Risk Assessment*, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei Reati di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001 sia "Medio"**.

Non possono escludersi gli addebiti in questione in ragione delle numerose e variegata opportunità di contatto che la Società ha con gli apparati pubblici ed amministrativi nell'esercizio delle attività sociali. Tali opportunità di contatto, astrattamente, costituiscono opportunità idonea per la realizzazione di una o più delle fattispecie di Reato di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001.

Di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di reato ex art. 24 D.lgs. 231/2001.

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis Cod. Pen.)

Tale reato si configura laddove, chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver legittimamente ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non utilizzi le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta e nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Ovviamente si fa riferimento ad erogazioni con vincolo di destinazione, dato che la condotta censurata consiste nell'aver utilizzato le somme, per scopi o finalità diverse da quelle previste.

Il reato *de quo* si configura anche nel caso in cui le somme ottenute siano destinate a finalità pubbliche diverse da quelle originariamente previste per l'erogazione.

È importante sottolineare come il reato ex art. 316-bis Cod. Pen. si differenzi dal reato di "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" ex art. 640-bis Cod. Pen., in quanto quest'ultimo si configura a seguito di artifici e raggiri tesi all'ottenimento dell'erogazione pubblica, mentre il primo sussiste allorché somme legittimamente ottenute siano distratte dalla finalità per cui erano state originariamente destinate.

1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316 ter Cod. Pen.)

Il reato in oggetto si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, per sé o per altri - senza averne diritto - contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. È irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento in cui vengono ottenuti indebitamente i finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla più grave fattispecie di "Truffa ai danni dello Stato" ex art. 640 comma 2 n. 1 Cod. Pen., in quanto, a differenza del reato più grave, il delitto ex art. 316 ter Cod. Pen., non richiede che vengano posti in essere artifici o raggiri che costituiscono gli elementi tipici della "Truffa".

1.3 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1 Cod. Pen.)

Tale delitto sussiste laddove, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto cagionando un danno allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

A differenza del reato precedentemente analizzato, ritroviamo gli elementi propri del reato di "Truffa", quali gli artifici e i raggiri, l'altrui errore e l'ingiusto profitto con altrui danno.

Per “artificio” va intesa un’alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente.

Per “raggiri”, invece, si intende una menzogna che influisce direttamente sulla psiche del soggetto passivo, prospettando una realtà diversa da quella che realmente è.

1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. Pen.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Se a primo sguardo i reati ex artt. 640 comma 2 n.1 e 640- bis, possano sembrare identici, sanzionando la stessa condotta, in realtà il secondo contiene un elemento di specialità rispetto al primo, ed invero, gli artifici e/o i raggiri sono finalizzati ad ottenere un’erogazione pubblica, non essendo “sufficiente”, dunque, un generico danno nei confronti della Stato, ente pubblico o Comunità europea.

1.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter Cod. Pen.)

Il reato ex art. 640 ter punisce chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tale delitto rileva, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, esclusivamente laddove il danno sia realizzato in danno allo Stato, ad altro ente pubblico o all’Unione Europea.

Il delitto di “Frode informatica” si differenzia del reato di “Truffa” in quanto non sussiste l’evento intermedio dell’induzione in errore e, le condotte di “artifici e raggiri” sono sostituite da due comportamenti alternativi, come:

- i. l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- ii. l’intervento, con qualsiasi modalità, senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

Va precisato come per “alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico” si intenda la commissione di tutte quelle condotte idonee a provocare un irregolare funzionamento del processo di elaborazione o trasmissione dei dati.

1.6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. Pen.)

Tale delitto si configura nel caso in cui chiunque ponga in essere una frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Tale delitto si configura in riferimento a qualsiasi tipo di contratto di fornitura, compresi i contratti di compravendita, somministrazione e appalto.

È importante chiarire il concetto di frode, che non va inteso quale sinonimo di “artifici o raggiri,” ma quale violazione degli obblighi di buona fede dell’esecuzione del contratto.

Tale reato sussiste allorché il reo vuole far apparire, contrariamente al vero, il corretto adempimento del contratto.

1.7 Turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod. Pen.)

Il reato ex art. 353 Cod. Pen. sanziona la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei Pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

PARTE SPECIALE

La norma in esame punisce le condotte in grado di turbare il libero e ordinario svolgimento dei Pubblici incanti e delle licitazioni private.

Tale delitto si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza Pubblica.

Tali comportamenti possono realizzarsi mediante l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara espletata da Pubbliche Amministrazioni o allontanando gli offerenti.

La fattispecie è configurabile in ogni situazione nella quale la Pubblica Amministrazione proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, indipendentemente dal *nomen iuris* conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità.

1.8 Turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente (art. 353-bis Cod. Pen.)

Il reato ex art. 353-bis sanziona la condotta di chiunque, con le medesime modalità previste dall'art. 353 (violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti), turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

La norma in esame punisce le condotte in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, alterando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Le condotte incriminate sono quelle volte a impedire che la partecipazione ad una gara, o la semplice aspirazione a parteciparvi, avvenga nel pieno rispetto delle regole che disciplinano il mercato della libera concorrenza.

Tale reato si differenzia dal delitto di "Turbata libertà degli incanti" ex art. 353 Cod. Pen., in quanto la condotta incriminata è posta in essere dal reo nella fase antecedente alla contrattazione Pubblica e, quindi, nella fase di predisposizione del bando di gara (o di un atto equipollente), al fine di ottenere dei requisiti volontariamente stringenti in modo da predeterminare l'ambito dei potenziali concorrenti e/o impedendo l'accesso ad alcuni di essi.

rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

2 PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture sono:

MACRO AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE
Rapporti con la pubblica amministrazione	Richieste autorizzazioni, licenze, concessioni	- Amministratore Unico - Ufficio Tecnico - Segreteria	- Consorzio Leukos

	Attività ispettive	- Amministratore Unico - Direzione cantiere	-
	Partecipazione a Bandi pubblici, Gare ed Appalti	- Amministratore Unico - Ufficio Tecnico	- Consorzio Leukos

2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- utilizzare fondi/agevolazioni/mutui concessi dallo Stato o dalla Comunità Europea per scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati conferiti;
- porre in essere artifici e/o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale);
- eseguire con frode un contratto di fornitura o l'adempimento di altri obblighi contrattuali conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto arrecando danni alle PP.AA.

3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 24 D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

3.1. Protocolli Generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare.

3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 24 D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 1 “Art. 24 D.lgs. 231/2001”.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – Art. 24-bis D.lgs. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE, limitatamente Art. 171-bis Legge 633/1941

Rischio Valutato

All'esito delle attività di *Risk Assessment*, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei c.d. “Reati Informatici” e del delitto ex art. 171-bis L. 633/1941 (c.d. utilizzo e installazione di software illegali o illegittimamente dentuti) sia “Basso”**. Ad ogni modo, non può escludersi che tali delitti possano essere consumati nell'ambito del contesto lavorativo di FCR General Contractor S.r.l. stante l'utilizzo di sistemi informativi da parte dei dipendenti della Società.

Di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di reato ex art. 24-bis D.lgs. 231/2001 nonché del reato di cui all'art. 171-bis L. 633/1941, contenuto all'art. 25-novies D.lgs. 231/2001 **per cui si ritiene, allo stesso modo, un rischio di consumazione “Basso”**.

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis Cod. Pen.)

Se alcuna delle falsità previste dal capo III, Titolo VII del Codice Penale riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma prevede che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

I reati di falso richiamati dall'art. 491 bis Cod. Pen. sono:

- ! Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 Cod. Pen.);
- ! Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 Cod. Pen.);
- ! Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 Cod. Pen.);
- ! Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 Cod. Pen.);
- ! Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 Cod. Pen.);
- ! Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 Cod. Pen.);
- ! Falsità materiale commessa da privato (art. 482 Cod. Pen.);
- ! Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 Cod. Pen.);
- ! Falsità in registri e notificazioni (art. 484 Cod. Pen.);
- ! Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 Cod. Pen.);
- ! Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 Cod. Pen.);
- ! Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 Cod. Pen.);
- ! Uso di atto falso (art. 489 Cod. Pen.);
- ! Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri (art. 490 Cod. Pen.);
- ! Falsità in testamento olografo, cambiale o titolo di credito (art. 491 Cod. Pen.);
- ! Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 Cod. Pen.).

1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato è più gravemente punito:

! se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

! se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;

! se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare, dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, comunque, di interesse pubblico, la pena è aumentata.

Per commettere il reato è necessaria la violazione di idonee misure di sicurezza; pertanto, si ritiene che debbano essere violati sistemi di “*introducing detection*” tali da impedire l'accesso *invito domino*, o, quantomeno, sistemi in grado di identificare l'utente che abbia effettuato l'accesso.

Integra il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico l'accesso ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito anche soltanto da una parola chiave (c.d. *password*).

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengano superate le misure di sicurezza del sistema, in quanto l'art. 615 *ter* Cod. Pen. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l'ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

Il reato può anche essere causato da soggetti legittimati all'uso del sistema, autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte di memoria a cui l'accesso non è autorizzato.

La permanenza non autorizzata consiste nel fatto che il soggetto responsabile dell'intrusione si sia trovato involontariamente in una zona protetta del sistema ma “*vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo*”.

L'accesso abusivo può concretizzarsi anche attraverso la detenzione o la diffusione *invito domino* di codici di accesso personali. Tale fattispecie è stata espressamente prevista e punita dal legislatore all'art. 615 *quater* Cod. Pen.

1.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

È previsto un aumento di pena laddove il fatto riguardi i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-*ter*, comma terzo.

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe diffondere indebitamente, ovvero ottenere per mezzo di una condotta fraudolenta, i codici di accesso al sistema informatico di altri utilizzatori autorizzati, chiedendo in cambio dell'informazione riservata una somma di denaro o qualunque altra utilità per sé o per altri soggetti.

1.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Pene maggiori sono previste laddove il fatto sia commesso da un Pubblico ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ulteriori aumenti di pena sono previsti nelle ipotesi in cui il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Ad esempio, uno dei Destinatari del Modello, introducendosi nel computer centrale di altra società concorrente, cancella le banche dati clienti.

1.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civili o, comunque, di interesse pubblico.

Pene maggiori sono previste nelle seguenti ipotesi:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è ulteriormente aumentata qualora con taluna delle circostanze di cui ai precedenti punti 1) e 2) concorra con taluna delle circostanze di cui al precedente punto 3).

Ad esempio, uno dei Destinatari del Modello riesce ad introdursi nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico dell'Ente.

1.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis Cod. Pen. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato è più grave nelle seguenti ipotesi:

1. se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

1.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies Cod. Pen.)

PARTE SPECIALE

La norma in oggetto punisce, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sanzioni maggiori sono previste:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Ulteriori aumenti di pena sono previsti laddove sussista taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3),

1.8 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

La norma *de quo* punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazioni programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

È prevista stessa sanzione se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

2 PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei c.d. Delitti Informatici sono:

<u>MACRO AREA</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</u>	<u>ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE</u>
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico 3. Segreteria	Consorzio Leukos
	Partecipazione a Bandi pubblici, Gare e Appalti	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	
Sistemi informatici	Utilizzo di sistemi informatici e software terzi	Tutte le aree che, in ragione della loro attività, utilizzano sistemi informatici	-

In particolare, si rappresenta come rispetto all'Attività Sensibile "Richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni", l'unica fattispecie di reato a rischio sia il delitto di "Falsità in documento informatico" ex art. 491-ter c.p.

2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- Falsificazione di documenti informatici da trasmettere alla Pubblica Amministrazione e/o Enti Pubblici; al fine di conseguire Autorizzazioni, licenze o concessioni;
- Inserimento di informazioni false e non veritiere in banche dati pubbliche;
- Accesso abusivo e, dunque, non autorizzato in sistemi informatici di un soggetto terzo, quale può essere un *competitor*, al fine di prendere conoscenza di dati riservati;
- Accesso a *database* di un *competitor*, in cui sono riportati i nominativi e i dati personali dei suoi Clienti, al fine di effettuare uno sviamento della clientela;
- Accesso abusivo a un sistema informatico della Pubblica Amministrazione e/ Ente Pubblico, al fine di falsificare o sottrarre documentazione e informazioni riservate;
- Installare su dispositivi informatici aziendali altrui virus o *spyware*, con la finalità di danneggiare il sistema, dati o file in esso contenuti;
- Un dipendente accede senza consenso e autorizzazione al PC di un collega al fine di commettere taluno dei reati ex D.lgs. 231/2001;
- Detenzione o utilizzo di software illegali o illegittimamente detenuti.

3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

3.1. Protocolli Generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare.

3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

B. Procedura 2 “Artt. 24-*bis* e 25-*novies* D.lgs. 231/2001”

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - Art. 24 ter D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di *Risk Assessment*, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei “Delitti di criminalità organizzata” sia “Medio”**.

Come già segnalato nel *Risk Assessment* effettuato, l'attività sociale di FCR General Contractor S.r.l. e l'ambito di operatività, espongono, potenzialmente, la Società al rischio di contatto con le attività poste in essere da sodalizi criminali anche di stampo mafioso.

Per queste ragioni, la Società, ripudiando e condannando qualsivoglia comportamento illecito ed illegale, ha deciso di dotarsi di un sistema di prevenzione del rischio di consumazione dei reati, quale il Modello 231.

Si evidenzia come, in astratto, gli unici delitti ex art. 24-ter D.lgs. 231/2001 configurabili sono:

- 1.** Associazione per delinquere – Art. 416 c.p.;
- 2.** Associazione di tipo mafioso anche straniera – Art. 416-bis c.p.
- 3.** Scambio elettorale politico mafioso – Art. 416-ter c.p.

Considerando che FCR General Contractor S.r.l. non opera nel mercato internazionale, in astratto, il rischio che i delitti in questione possono configurarsi anche nella forma di Reati Transnazionali ai sensi della Legge. 146/2006 è ritenuto accettabile, fermo restando quanto rappresentato al paragrafo 1.1 della presente Parte Speciale (Premessa).

Di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di reato ex art. 24-ter D.lgs. 231/2001, per cui si ritiene sussistere un rischio di consumazione rispetto alla Società.

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

1.1 Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.)

Tale norma punisce chiunque partecipi ad un'associazione per delinquere, intesa quale sodalizio di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. Pene più gravose sono previste per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione.

Gli elementi tipici del reato *de quo* sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato alla realizzazione di un programma criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione di tale programma e la consapevolezza, di ciascun associato, di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso.

È importante sottolineare come, al fine della sussistenza del reato in oggetto, non è necessario che i reati programmati siano portati a reale compimento, ma è sufficiente che vi sia un accordo di carattere generale volto all'attuazione del programma criminoso. Ciò che differenzia tale reato dal mero concorso di persone in reato continuato è che, mentre in quest'ultimo l'accordo avviene in via del tutto occasionale ed accidentale per la realizzazione di uno o più reati specificatamente predeterminati, nell'associazione per delinquere l'accordo tra i consociati è stabile ed i reati che si programma di compiere possono essere anche indeterminati all'origine. A ciò si aggiunga che, mentre nel concorso di persone nel reato continuato è necessario che il reato si configuri almeno nella forma del tentativo per la punibilità del concorso stesso; nel caso dell'associazione non è necessaria la commissione, neanche nella forma tentata, di un delitto, essendo sufficiente che il vincolo associativo sia idoneo ed adeguato a realizzare una indefinita serie di reati e pertanto già solo per questo punibile.

Ad esempio, tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società, si associano, creando una struttura stabile ed organizzata, allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D.lgs. 231/01, come reati in materia fiscale (evasione Iva attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti). Al contrario - sempre a titolo esemplificativo - se due dipendenti, disgiuntamente e senza mai incontrarsi, sversano nello stesso luogo rifiuti della Società, configurando un reato ambientale previsto dal D.lgs. 231/01 (es. inquinamento ambientale, disastro ambientale), si verrebbe a configurare un concorso di persone nel reato continuato (in questo caso il vincolo sarebbe accidentale e non esiste una struttura stabile ed organizzata né un programma criminoso).

1.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis Cod. Pen.)

Tale norma punisce chiunque fa parte, promuove, dirige o organizza un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è definita di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

PARTE SPECIALE

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o altri.

Tale forma di associazione, evidentemente, si distingue da quella prevista e punita dall'art. 416 Cod. Pen., in virtù della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e per la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.

1.3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter Cod. Pen.)

La norma in esame punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p. in campo dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Ugualmente è punito chi promette di procurare voti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p.

2. PROCESSI SENSIBILI**2.1 Aree ed attività a rischio**

I reati associativi sopra identificati presuppongono l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta – ovvero anche a livello transnazionale – con soggetti esterni alla Società che facciano parte di associazioni criminali.

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di criminalità organizzata sono:

MACRO AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Richieste autorizzazioni, licenze, concessioni	1. Amministratore Unico; 2. Ufficio Tecnico 3. Segreteria	Consorzio Leukos
	Partecipazione a Bandi pubblici, Gare ed Appalti	1. Amministratore Unico; 2. Ufficio Tecnico.	Consorzio Leukos
Gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze	Selezione dei fornitori e consulenti	1. Amministratore Unico;	-
	Selezione dei sub-appaltatori	2. Ufficio Tecnico.	

2.2 Possibili modalità attuative:

Si riportano di seguito delle esemplificazioni di condotte illecite relativamente ai reati di criminalità organizzata:

- ! la Società si serve di un potenziale *partner*, dietro il quale si cela un'organizzazione criminale, al fine dell'aggiudicazione di commesse sia pubbliche che private;
- ! trasferimento di denaro ad un'organizzazione criminale nell'ambito di un rapporto contrattuale in essere con un operatore economico straniero, dietro cui si cela un'organizzazione criminale;

- ! la Società intrattiene rapporti con soggetti legati alla criminalità organizzata al fine di ottenere illecitamente autorizzazioni/permessi o concessioni;
- ! la Società assegna contratti di approvvigionamento appartenenti ad associazioni per delinquere al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- ! la Società si associa con due o più soggetti al fine di commettere taluno dei reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001.

3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 24-ter D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

3.1 Protocolli generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Contrattualizzare i rapporti intercorrenti con soggetti terzi, prevedendo clausola 231.

3.2 Protocolli specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 24-ter D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 3 “Art. 24-ter D.lgs. 231/2001”.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

D) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Art. 25 D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di *Risk Assessment*, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei c.d. “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” sia “Medio”.**

Ad ogni modo, le circostanze di contatto tra la Società e la Pubblica Amministrazione sono elevate e, pertanto, si è ritenuto opportuno la previsione di specifiche regole di condotta che devono essere assunte dai Destinatari al fine di limitare i reati ex art. 25 D.lgs. 231/2001, di seguito elencati.

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1. Concussione (art. 317 Cod. Pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Il delitto *de quo* è un reato proprio e, pertanto, la Società ne risponderà esclusivamente laddove un soggetto apicale o subordinato agisca in concorso con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di un pubblico servizio.

È importante soffermarci sulla condotta criminosa oggetto del presente delitto e, in particolare, sul significato da attribuire all'espressione “costrizione”. Essa non va intesa quale violenza fisica, ma quale violenza morale esercitata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, per annullare il processo volitivo di altro soggetto.

1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 Cod. Pen.)

La norma in esame punisce il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 Cod. Pen. inoltre, il reato de quo si applica anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio. Inoltre, come disposto dall'art. 321 Cod. Pen. le pene previste dall'art. 318 si applicano anche nei confronti di chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il denaro o altra utilità (Corruttore).

Il delitto di "Corruzione" presuppone che tra le parti sussista una posizione paritaria e la formalizzazione di un vero e proprio accordo, diversamente da quanto accade per il reato di "Concussione" che, al contrario, presuppone lo sfruttamento da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio della propria posizione di superiorità che si contrappone alla posizione di soggezione del privato.

1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 Cod. Pen.)

La norma *de quo* punisce il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardando un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 Cod. Pen. inoltre, il reato de quo si applica anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio.

Inoltre, come disposto dall'art. 321 Cod. Pen. le pene previste dall'art. 319 si applicano anche nei confronti di chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il denaro o altra utilità (Corruttore).

1.4. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 *ter*, 320 e 321 Cod. Pen.)

Le condotte sanzionate dall'articolo di oggetto sono la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Inoltre, come disposto dall'art. 321 Cod. Pen. le pene previste dall'art. 319-*ter* si applicano anche nei confronti di chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il denaro o altra utilità (Corruttore).

La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno.

L'espressione "atti giudiziari" deve essere intesa secondo un'ampia interpretazione rientrando in tale categoria tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente, siano idonei ad influire sull'esito di un dato processo.

La Giurisprudenza, sul punto, ad esempio, ha specificato che sia da intendersi quale atto giudiziario anche il parere espresso dal medico penitenziario sulle condizioni di salute di un imputato detenuto.

Ciò che differenzia tale delitto dai reati di corruzione ex artt. 318 e 319 Cod. Pen. è che il *pactum sceleris* sia finalizzato a favorire una parte processuale.

Importante sottolineare per "parte in un processo penale" va inteso anche l'indagato.

1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 *quater* Cod. Pen.)

Tale articolo è stato introdotto dalla Legge 190/2012 e punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Diversamente da quanto previsto per il reato di “Concussione”, rispondono di “Induzione indebita”, ai sensi e per gli effetti del comma II dell’art. 319-quater Cod. Pen., non solo il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio, ma anche coloro i quali danno o promettono denaro o altra utilità. A differenza del delitto di “Concussione”, il reato di “Induzione indebita” non prevede l’annullamento totale della volontà del soggetto passivo, il quale decide, quindi, liberamente di dare o promettere utilità in favore di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di un Pubblico Servizio.

L’induzione sussiste laddove il privato venga “convinto”, dall’autore del reato, alla prestazione senza subire alcuna compressione nel suo processo volitivo.

1.6. Istigazione alla corruzione (Art. 322 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale od Incaricato di Pubblico Servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

I commi 3° e 4° estendo la punibilità al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita le condotte su menzionate.

1.7. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o di organizzazioni internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis Cod. Pen.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- (1)** ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- (2)** ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- (3)** alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- (4)** ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- (5)** a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

In aggiunta, le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, terzo e quarto comma, si applicano anche: **5-bis)** ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; **5-ter)** alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; **5-quater)** ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1.8. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. Pen.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

1.9. Peculato (art. 314 comma 1 Cod. Pen.)

La norma in oggetto punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il delitto *de quo* è un reato proprio e, pertanto, la Società ne risponderà esclusivamente laddove un soggetto apicale o subordinato agisca in concorso con il Pubblico Ufficiale o con l'Incaricato di un Pubblico Servizio.

Per possesso deve intendersi “*la possibilità di disporre, al di fuori dell'altrui sfera di vigilanza, della cosa sia in virtù di una situazione di fatto, sia in conseguenza della funzione giuridica esplicata dall'agente nell'ambito dell'amministrazione*”. Con ciò si intende che non è necessario un possesso materiale, ma anche la mera possibilità di disporre.

Ai fini della responsabilità amministrativa derivante da reato ex D.lgs. 231/01 non rileva il c.d. “Peculato d'uso”, previsto e punito dal comma 2 dell'art. 314 Cod. Pen., che sussiste quando il reo agisce al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa, restituendola al termine dell'utilizzo.

1.10. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis Cod. Pen.)

La norma punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, fuori dai casi di Peculato, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Il delitto *de quo* è un reato proprio e, pertanto, la Società ne risponderà esclusivamente laddove un soggetto apicale o subordinato agisca in concorso con il Pubblico Ufficiale o con l'Incaricato di un Pubblico Servizio apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.

Presupposto del delitto è che il soggetto Pubblico abbia, per ragione di ufficio o di servizio, il possesso o comunque la disponibilità della cosa o del denaro altrui.

PARTE SPECIALE

La condotta consiste nella distrazione di denaro o beni mobili, destinandoli a finalità diverse rispetto a quelle che ne legittimavano il possesso o la detenzione.

1.11. Peculato mediane profitto altrui (art. 316 Cod. Pen.)

Il reato sussiste laddove il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto *de quo* è un reato proprio e, pertanto, la Società ne risponderà esclusivamente laddove un soggetto apicale o subordinato agisca in concorso con il Pubblico Ufficiale.

Tale delitto si differenzia dal reato di “Peculato” ex art. 314 Cod. Pen., in quanto è l’errore del soggetto privato che determina l’appropriazione da parte del Pubblico Ufficiale.

Va precisato, però, che l’errore non deve essere provocato dal Pubblico Ufficiale, ma il soggetto passivo deve autonomamente versare in tale condizione. Deve sussistere, dunque, una spontaneità della dazione, di cui il Pubblico Ufficiale si approfitta.

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

I reati sopra descritti presuppongono l’instaurazione di rapporti con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli Stati esteri.

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all’art. 25 D.lgs. 231/2001:

<u>MACRO AREA</u>	<u>ATTIVITA’ SENSIBILE</u>	<u>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</u>	<u>ATTIVITA’ RICEVUTE IN SERVICE</u>
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico 3. Segreteria	- Consorzio Leukos
	Attività Ispettive	1. Amministratore Unico 2. Direzione cantiere 3. Ispezioni cantieri 4. Ispezioni cantieri sisma	-
	Partecipazione a Bandi pubblici, Gare ed Appalti	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	- Consorzio Leukos
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria, Fiscali e di	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	1. Amministratore Unico	-

PARTE SPECIALE

Pubblica Sicurezza	Rappresentanza della Società in sede processuale e procedimentale	1. Amministratore Unico	
Gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze	Selezione dei fornitori e consulenti	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	-
	Selezione dei sub-appaltatori	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	
Selezione e gestione del personale	Ricerca candidati, colloqui e verifiche preliminari	1. Amministratore Unico	- Consulenti esterni specializzati in ricerca e selezione

2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- stipulare contratti per l'acquisto di beni o servizi con fornitori "suggeriti" da un pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio;
- dare o promettere ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un Pubblico Servizio, regali, omaggi di qualsiasi natura;
- dare o promettere ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, denaro o altre utilità di diversa natura, al fine di ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione o per ottenere trattamenti di favore o per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- dare o promettere ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, denaro o altre utilità di diversa natura, al fine di omettere verifiche e controlli sulla regolarità dei documenti e degli impianti;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico Funzionario o a PA o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un soggetto di una Società terza in cambio di benefici di qualsiasi genere di carattere commerciale;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico Funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- assumere alle dipendenze della Società persona segnalata da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un Pubblico servizio;

PARTE SPECIALE

- la Società, con violenza, o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazione mendaci.
- la Società riconosce rimborsi spesa, in tutto o in parte fittizi, nei confronti di soggetti interni, collaboratori o consulenti esterni per spese in realtà utilizzate per corrompere un Pubblico ufficiale o un incaricato di un Pubblico Servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- la Società corrompe il rappresentante della Pubblica Amministrazione incaricato della visita ispettiva al fine di far redigere un verbale di accertamento non veritiero e senza irregolarità per la Società.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25 D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

3.1 Protocolli Generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Sistema di deleghe e procure con eventuali limiti di spesa.

3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25 D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 4 “Art. 25 D.lgs. 231/2001”.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

E) FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO – Art. 25-bis D.lgs. 231/2001 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO – Art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che rispetto ai reati di “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” ex art. 25-bis D.lgs. 231/2001 sono potenzialmente configurabili esclusivamente i seguenti illeciti penali:

- 1.** Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p.;
- 2.** Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni contraffatti – art. 474 c.p.

Viceversa, rispetto ai “Delitti contro l'industria ed il commercio” - ex art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001 sono potenzialmente configurabili esclusivamente i seguenti illeciti penali:

- 1.** Turbata libertà dell'industria o del commercio – art. 513 c.p.;
- 2.** Illecita concorrenza con minaccia o violenza – art. 513-bis c.p.;
- 3.** Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.;
- 4.** Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 c.p.;

5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titolo di proprietà industriale – art. 517-ter c.p.

Tali fattispecie di reato saranno trattate unitamente, considerando che le possibilità modalità attuative di tali delitti possono sovrapporsi e in parte coincidere.

Il rischio di consumazione dei reati ex artt. 25-bis e 25-bis 1 D.lgs. 231/2001 è stato valutato “Basso”.

Di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di reato ex artt. 25-bis e 25-bis 1 D.lgs. 231/2001 rilevanti rispetto alla struttura operativa ed organizzativa di FCR General Contractor S.r.l.

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

1.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 Cod. Pen.)

L'articolo in questione punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis Cod. Pen.)

È punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. È previsto un aumento di pena se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria, in tutto o in parte ed in qualsiasi modo, dello Stato o da altri enti pubblici.

Per “violenza” deve intendersi qualsiasi condotta idonea a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione d'azione.

Per “minaccia”, invece, si intendono quei comportamenti idonei ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un male e/o danno ingiusto, al fine di ottenere dal soggetto passivo l'omissione o la tolleranza di qualcosa.

Sul significato penalistico da attribuire all'espressione “atti di concorrenza”, la Giurisprudenza ultima ha chiarito come essi vadano intesi come tutte quelle condotte idonee a ledere il principio di libera concorrenza ed a “falsare il mercato”, consentendo l'acquisizione di illegittime posizioni di vantaggio, in danno ad altro imprenditore.

Ad esempio, l'Amministratore dell'Ente, mediante minaccia, induce l'Amministratore di altro Ente, che svolge la medesima attività, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

1.3. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 Cod. Pen.)

Tale norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, utilizza tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Inoltre, è punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, utilizza tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

A seguito della riforma intervenuta con la Legge 99/2009, oggetto materiale delle condotte previste e punite dall'art. 473 Cod. Pen. sono i **marchi** e i **segni distintivi**, nazionali o esteri, dei prodotti industriali, non essendo più ricomprese nel suo alveo normativo i segni distintivi delle opere dell'ingegno.

Inoltre, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 473 Cod. Pen.:

- a) i marchi collettivi e la denominazione di origine e provenienza, poiché tali figure sono tutelate dagli art. 517 quater e artt. 29 ss. D.lgs. 30/2005;
- b) la ditta, la ragione o la denominazione sociale, l'insegna e l'emblema, considerando che l'acquisto del diritto di utilizzo non dipende dal rispetto di quella procedura di registrazione cui è subordinata la protezione penalistica ex art. 473 Cod. Pen.

In riferimento, invece, alle condotte penalmente rilevanti, ai sensi della norma in oggetto, vengono punite:

- ! la contraffazione, intesa quale abusiva riproduzione o imitazione del segno;
- ! l'alterazione, che consiste nella modifica parziale del marchio o del segno distintivo, tale da indurre i consumatori in inganno
- ! l'utilizzo di un marchio o segno distintivo, laddove non vi sia concorso nella contraffazione o alterazione.

1.4. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci (Art. 474 Cod. Pen.)

La norma in esame punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di concorso del reato ex art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La stessa norma, inoltre, punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

I delitti sopra individuati sono punibili a condizione con siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle proprietà intellettuale o industriale.

1.5. Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 Cod. Pen.)

Tale articolo sanziona chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La pena è aumentata se si tratta di oggetti preziosi.

È fondamentale sottolineare come tale delitto non debba essere confuso con la "Truffa contrattuale" ex art. 640 Cod. Pen., che sussiste laddove siano posti in essere artifici e raggiri finalizzati alla conclusione del contratto. Ed invero, il reato ex art. 515 Cod. Pen., presuppone un vincolo contrattuale costituito liberamente e senza alcun inganno, concretizzandosi l'illecito penale nella fase di esecuzione del contratto, attraverso la consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita.

1.6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 Cod. Pen.)

Tale articolo punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 Cod. Pen. che tutela i marchi e i segni distintivi da falsità materiali e, quindi, da contraffazioni, tale delitto ha come finalità quello di tutelarli da falsità ideologiche, intese quali l'utilizzo di un segno distintivo o di un marchio che, per il suo contenuto o per il

rapporto in cui si trova rispetto al prodotto marcato, sia idoneo a trarre in inganno i consumatori sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

Configurano il reato *de quo* l'utilizzo di un marchio o di un altro indicatore di provenienza che potrebbe generare nel consumatore un inganno circa la reale provenienza del prodotto acquistato, oppure l'indicazione di determinate componenti che ne esalterebbero le qualità e quindi l'appetibilità per il consumatore.

1.7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

La norma in oggetto prevede due distinte fattispecie di reato. La prima avente ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, pur potendo conoscere dell'esistenza del suddetto titolo. La seconda avente ad oggetti l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa in circolazione dei beni descritti precedentemente.

Anche tale fattispecie di reato, al pari di quanto previsto dell'art. 517 Cod. Pen., non prevede la contraffazione o l'alterazione del marchio o del brevetto, ma l'usurpazione di essi, inteso come il comportamento di chi esercita, appropriandosene, un potere, una funzione o un diritto la cui titolarità è riservata ad altri.

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-bis e 25-bis 1 D.lgs. 231/2001:

<u>MACRO AREA</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</u>	<u>ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE</u>
Produzione e vendita	Conformità dei prodotti acquistati	1. Ufficio Tecnico; 2. Direzione cantiere; 3. Contabilità tecnica di cantiere.	-
	Esecuzione delle commesse / progettazione e sviluppo	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico 3. Ufficio Contabilità e Amministrazione	- Sub-appaltatori - Consulenti esterni

		4. Contabilità tecnica di cantiere	
--	--	------------------------------------	--

2.2 Possibili modalità attuative:

La configurazione delle fattispecie in questione, per la Società, trova terreno fertile sia nell’ambito delle attività strettamente edilizie ma anche e soprattutto nell’ambito delle attività che FCR svolge con riguardo alla progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici. In tale ultimo ambito (ma anche nell’ambito edilizio, seppur in misura minore) la Società verifichi preliminarmente l’esistenza di titoli di proprietà industriale altrui.

Le fattispecie di reato previste in tale sezione, possono configurarsi in diverse modalità e circostanze:

- ! in fase di sviluppo di un nuovo progetto edilizio o di un nuovo impianto non è verificata e accertata l’esistenza di titolo di proprietà industriale altrui;
- ! utilizzo senza regolare licenza di un brevetto o marchio altrui;
- ! la consegna al Cliente di un prodotto diverso da quello pattuito e richiesto;
- ! vendita di prodotti con segni industriali contraffatti;
- ! usurpazione di titoli industriali altrui.

3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex artt. 25-bis e 25-bis.1 D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

3.1 Protocolli generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare.

3.2 Protocolli specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l’implementazione e l’adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 5 “Artt. 25-bis e 25-bis. 1 D.lgs. 231/2001”.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all’adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l’obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

F) REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All’esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l’operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei Reati Societari sia “Basso”**.

Di seguito saranno sinteticamente descritte le fattispecie di illecito penale ex art. 25-ter D.lgs. 231/2001.

1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 231 E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis Cod. Civ.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Con la riforma del 2015 (Legge n. 69/2015) il Legislatore ha inasprito tale reato, trasformandolo da fattispecie contravvenzionale a delitto punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione, introducendo, però, l'art. 2621-bis Cod. Civ. per i fatti di lieve entità, la cui cornice edittale è da sei mesi a tre anni di reclusione. In aggiunta è stato previsto che, se i fatti previsti dall'art. 2621 Cod. Civ. riguardano società che non superano i limiti indicati dal comma II dell'art. 1 del Regio Decreto 267/1942, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Tale reato è realizzabile attraverso due differenti condotte: la prima attiva, consistente nell'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene e la seconda omissiva, integrata dalla mancata indicazione di fatti, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Va sottolineato come, con la riforma del 2015, il Legislatore abbia previsto, anche per la condotta omissiva, che debba aver per oggetto "fatti materiali rilevanti" e non più mere "informazioni".

Da ultimo, si segnala come il Legislatore – all'art. 2621 *bis* del Cod. Civ. – abbia previsto un regime sanzionatorio più mite in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2621 Cod. Civ. nel caso in cui i fatti siano di "lieve entità", tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Allo stesso modo, sempre con riguardo all'art. 2621 *bis* Cod. Civ., quest'ultimo prevede la procedibilità a querela nel caso in cui la Società non superasse i c.d. "limiti di fallibilità" di cui alla Legge Fallimentare.

1.2 Impedito controllo (Art. 2625 Cod. Civ.)

I tipi di condotta sanzionati dalla norma sono di due tipologie: l'occultamento di documenti e l'utilizzo di altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

L'impedito controllo è un reato proprio; pertanto, il medesimo può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. La sanzione penale è prevista solo nel caso in cui dalla condotta posta in essere derivi un danno ai soci, riqualificando gli altri casi come illecito amministrativo.

Il reato *de quo* si perfeziona mediante le seguenti condotte tipiche:

- ! diniego o accesso alla sede o alle scritture contabili;
- ! alterazione o sottrazione delle scritture contabili;
- ! occultamento dei libri sociali;
- ! rifiuto a fornire chiarimenti o notizie su determinate operazioni;
- ! omessa convocazione dell'assemblea pur in presenza di richiesta di soci come previsto dalla legge, quando tale assemblea sia richiesta per finalità di controllo.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- ! sulle iniziative di controllo dei soci previste dal Codice Civile e dagli altri atti normativi, quali, ad esempio, l'art. 2422 Cod. Civ., che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- ! sulle attività di controllo del Collegio Sindacale (ove previsto), previste dal Codice Civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali, ad esempio, gli artt. 2403 e 2403 bis, che prevedono il

PARTE SPECIALE

potere dei membri del Collegio Sindacale (ove previsto) di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;

! sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali, ad esempio, quelle disciplinate dagli artt. 2049 da bis a septies Cod. Civ.

La norma prevede, dunque, una tutela del:

! controllo interno operato dal collegio sindacale (ove previsto);

! controllo interno operato dal collegio sindacale, se previsto (nelle società di capitali, a norma dell'art. 2403 Cod. Civ.) o dai soci (nei casi previsti, ad esempio, dal codice civile).

1.3 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Cod. Civ.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La restituzione dei conferimenti può avvenire sia in forma palese, ancorché indiretta (ad esempio, tramite la compensazione di un debito del socio nei confronti della società), che simulata (ad esempio attraverso il riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente, la stipulazione di un mutuo fittizio, la concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione, corresponsione di onorari per prestazioni professionali inesistenti o comunque inadeguate), ovvero attraverso una distribuzione di acconti-dividendo o di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale.

La seconda ipotesi di condotta consiste nell'esonero dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti rimasti in tutto o in parte inadempiti.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la Legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 Cod. Pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

1.4 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Cod. Civ.)

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

La condotta criminosa di tale reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Quanto alla individuazione della nozione di "utili", si ritiene che il termine vada inteso nella sua accezione più ampia, quale "utile di bilancio", ossia qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile d'esercizio) dall'esercizio dell'attività economica.

Ai fini della sussistenza del reato deve trattarsi di utili non effettivamente conseguiti (e, dunque, fittizi), ovvero non distribuibili, perché destinati per legge a riserva: rilevano, dunque, le sole riserve legali, quali, ad esempio, quelle imposte alla società dagli artt. 2423, comma IV, 2426, n. 4 Cod. Civ.

Assume rilievo penale anche la distribuzione di riserve, ancorché non costituite con utili indisponibili per legge, restando controverso se applicabile anche alle riserve da sovrapprezzo, nonché a quelle da rivalutazione.

Quanto all'illegitimo ripartizione di acconti sui dividendi, ossia la distribuzione di acconti su un futuro dividendo in corso di esercizio, il legislatore si limita a sanzionare la ripartizione di acconti sugli utili solo nel caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti o siano destinati a riserva legale.

1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Cod. Civ.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359 *bis*, comma I, 2360, 2483 e 2529 Cod. Civ.), acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante (cfr. art. 2359 Cod. Civ.), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio della Società, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 Cod. Civ., a dar luogo ad una concorrente responsabilità della Società. Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni al fine di fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le banche quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della Società.

Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di buy-back sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale della Società: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leveraged buyout*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro.

La rilevanza penale di tali operazioni – che era stata oggetto di dibattito in passato – è oggi espressamente esclusa dal legislatore: come si legge infatti nella relazione, “*le operazioni di leveraged buyout sono espressamente considerate a parte dalla legge delega, che conferisce ad esse il crisma della legittimità (art. 7, lett. d)*”.

L'art. 2501 *bis* Cod. Civ. – introdotto dalla Riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003) entrata in vigore il 1° gennaio 2004 – prevede espressamente la possibilità di procedere alla “ *fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti*”.

1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Cod. Civ.)

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società, o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Tuttavia, i soci che votino la delibera di riduzione del capitale sociale, consapevoli di indurre gli amministratori al fatto, possono eventualmente concorrere nel reato ex art. 110 Cod. Pen.

Ad esempio, gli Amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

1.7 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Cod. Civ.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che:

- ! formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale. Trattasi di condotta che impedisce la integrale copertura del capitale nominale;
- ! effettuano una sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il carattere della reciprocità non richiede necessariamente la contestualità temporale delle operazioni, né la loro connessione. La sottoscrizione reciproca può, infatti, concernere sia operazioni omogenee (relative, ad esempio, all'aumento del capitale) sia operazioni tra loro eterogenee (concernenti, ad esempio, la costituzione della società e l'aumento del capitale). Ciò che rileva è la previa sussistenza di uno specifico accordo (anche tacito), non casuale incentrato su di un'intesa *ad hoc*, avente appunto ad oggetto lo scambio di azioni o quote. Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo;
- ! effettuano una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione. La terza condotta incriminata dalla norma in esame può essere realizzata sia in fase genetica di costituzione della società che in quella successiva di aumento di capitale sociale. Oggetto della sopravvalutazione sono, alternativamente, i beni, i crediti ed il patrimonio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Soggetto attivo può essere anche l'esperto nominato dal Tribunale che redige la relazione giurata di stima da allegare all'atto costitutivo o di aumento del capitale sociale.

Ad esempio, gli Amministratori, d'intesa con i soci, sopravvalutano i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Cod. Civ.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se, prima del giudizio, ai creditori venga rifuso il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).

Ad esempio, i liquidatori, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, distribuiscono immediatamente la quota spettante a ciascun socio, senza attendere l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti.

1.9 Corruzione tra privati (Art. 2635 Cod. Civ.)

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Tale reato si applica anche a chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive da quelle sopra indicate.

È prevista una pena inferiore laddove il fatto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Le stesse pene si applicano, inoltre, a chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta alle persone sopra indicate.

Con la riforma del 2017, il Legislatore ha incluso tra gli autori del reato anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

1.10 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. Pen.)

È punito chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La stessa pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

1.11 Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Cod. Civ.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque (gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto, i sindaci, i liquidatori e/o i responsabili della revisione), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che la norma si applica anche alle società con socio unico o, comunque, quasi totalitario, in quanto anche in tali casi è evidentemente possibile l'alterazione della volontà del socio espressa in assemblea.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come, ad esempio, la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

È opportuno ricordare che la responsabilità della Società è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse di EE Italia S.r.l.

Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non della Società.

1.12. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.lgs. 19/2023)

Tale norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 D.lgs. 19/2023 (*certificato rilasciato dal notaio alle società italiane partecipanti a fusioni transfrontaliere, attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari al progetto di fusione*), forma documenti, in tutto o in parte falsi, altera documenti verdi, rende dichiarazioni falsi oppure omette informazioni rilevanti.

2. PROCESSI SENSIBILI**2.1 Aree ed attività a rischio**

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-ter D.lgs. 231/2001:

<u>MACRO AREA</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</u>	<u>ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE</u>
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Partecipazione a Bandi pubblici, Gare ed Appalti	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	- Consorzio Leukos
Selezione e Gestione del personale	Ufficio contabilità e Amministrazione	1. Ufficio contabilità e Amministrazione	-
Societario	Gestione della contabilità, redazione del Bilancio, Relazione e altre comunicazioni sociali	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione	- Commercialista - Revisore contabile

2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti.

- partecipazione a fiere, congressi e eventi al fine di corrompere amministratori, i direttori generale di una società cliente e fornitrice affinché compia o ometta un atto in violazione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- l'utilizzo di regalie e/o omaggi al fine di corrompere amministratori, direttori generale di società cliente o fornitrice affinché compia o ometta un atto in violazione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- la mancata contabilizzazione di eventuali regali e/o omaggi o delle spese sostenute dai dipendenti della Società in occasione di trasferte (es. partecipazione a fiere e congressi);
- l'acquisto fittizio di beni o servizi ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti alla società, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il Fornitore incassando anche il corrispettivo potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni
- l'Organo Amministrativo, tramite occultamento di documenti o con altri idonei artifici, impediscono o, comunque, ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci;

PARTE SPECIALE

- determinazione di poste valutative di Bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con l'Organo Amministrativo, anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione in Bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, con conseguente pregiudizio della corretta rappresentazione del risultato d'esercizio (ad esempio, sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie; falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni, etc.), anche in concorso con altri soggetti;
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti;
- fatturazione per prestazioni inesistenti al fine di incrementare i ricavi, ovvero utilizzare fittizie prestazioni allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di costi o ricavi fittizi;
- mancato rispetto da parte dell'Organo Amministrativo della richiesta di informazioni, mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge (es. esibizione parziale o alterata di detta documentazione);
- restituzione dei conferimenti mediante qualsiasi forma negoziale in grado di garantire al socio un'effettiva attribuzione patrimoniale con conseguente depauperamento della Società;
- liberazione dall'obbligo di conferimento quando il capitale non è ancora integralmente versato e la Società rinuncia al credito vantato nei confronti dei soci;
- formazione dei prospetti di Bilancio in modo da alterare la rappresentazione di utili e riserve distribuibili;
- partecipazione degli amministratori a una delle operazioni straordinarie contemplate dalla norma in situazione di conflitto di interessi con la Società;
- partecipazione degli amministratori a una delle operazioni contemplate dalla norma fuori dei casi di cui agli articoli 2357 Cod. Civ., 2359-bis Cod. Civ., cagionando in tal modo una lesione all'integrità del capitale sociale;
- conclusione di un affare da parte dell'Organo Amministrativo che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, terzi creditori (es. fornitori, prestatori di garanzie etc.) e pregiudizio conseguente al creditore della propria pretesa creditoria;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti o del patrimonio.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-ter D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

3.1 Protocolli Generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema di deleghe e procure con eventuali limiti di spesa;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare.

3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile

consumazione dei reati ex art. 25-ter D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 6 “Art. 25-ter D.lgs. 231/2001”.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all’adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l’obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

G) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO – Art. 25-Septies D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All’esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l’operatività aziendale, si è ritenuto che il rischio di consumazione dei c.d. “Reati sui Luoghi di Lavoro” sia “Medio”.

Ad ogni modo si rappresenta come la “salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro” sia un aspetto aziendale, già, adeguatamente monitorato e presidiato.

L’Organigramma Sicurezza di FCR prevede la seguente ripartizione di competenze:

- A. Datore di Lavoro** – Amministratore Unico;
- B. Responsabili Servizio Protezione e Prevenzione;**
- C. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;**
- D. Medico Competente.**

Di seguito saranno sinteticamente descritte le fattispecie di illecito penale ex art. 25-septies D.lgs. 231/2001.

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1 Omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.)

La norma in oggetto punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sono soggetti attivi di tale reato coloro che rivestono il ruolo di “garanti” ex art. 40 cpv, cioè i titolari di una c.d. posizione di controllo.

Il Testo unico per la sicurezza del lavoro ha individuato, quali soggetti titolari di tale posizione di garanzia, rispetto all’incolumità fisica dei lavoratori: il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto. Inoltre, in virtù del principio di effettività, viene qualificato come garante anche colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti prima indicati.

Va precisato, inoltre, come il D.lgs. 81/2008 ha introdotto l’istituto della “delega di funzioni”, con conseguente subentro del preposto nella posizione di garanzia e, quindi, soggetto agli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza originariamente gravanti sul Datore di Lavoro. È, però, necessario che tale delega risulti da atto scritto, recante data certa e inerente a un ambito ben definito, effettivo ed espresso e non l’intera gestione aziendale.

In qualsiasi caso va ricordato come la delega di funzioni non esenta il Datore di Lavoro da un potere e/o obbligo di vigilanza sull’operato del preposto.

Ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo (*animus necandi*) essendo sufficiente la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline.

1.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 Cod. Pen.)

Il reato si configura nel caso in cui siano cagionate per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime; il Legislatore ha definito le lesioni come una malattia nel corpo o nella mente, differenziandole profondamente dalle semplici percosse.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui (art. 583, comma I, Cod. Pen.):

- ! dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni 40;
- ! il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime nel caso in cui (art. 583, comma II Cod. Pen.):

- ! dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ! la perdita di un senso;
- ! la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile;
- ! la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare;
- ! una permanente e grave difficoltà della favella;
- ! la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con la coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo (*animus necandi*) essendo sufficiente la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline.

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa della Società, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale si intende integralmente richiamato il D. Lgs. 81/2001 (c.d. Testo Unico della Sicurezza, di seguito "Testo Unico") come da ultimo modificato dal D. Lgs. 106/2009 (e, comunque, nella versione tempo per tempo vigente).

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-septies D.lgs. 231/2001:

MACRO AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE
Selezione e gestione del personale	Processo di onboarding e gestione del personale dipendente	1. Amministratore e Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione	Consulenti esterni (consulente del lavoro)

Produzione e vendita	Esecuzione delle commesse / Progettazione e sviluppo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amministratore e Unico 2. Ufficio Tecnico 3. Direzione cantiere 4. Responsabili ispezioni di cantiere 	- Sub-appaltatori; Consulenti esterni.
----------------------	--	---	--

2.2 Possibili modalità attuative:

Rappresentano possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- mancata o insufficiente valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa;
- mancata o insufficiente attuazione della legislazione antinfortunistica;
- mancata osservanza delle segnalazioni del RSPP;
- mancata manutenzione e revisione degli impianti e dei macchinari aziendali;
- mancata adozione di misure sufficienti a garantire condizioni di lavoro dignitose e confortevoli;
- mancata o insufficiente valutazione dei rischi connessi all’ambiente di lavoro nell’ipotesi di affidamento dei lavori in appalto;
- ingerenza nell’esecuzione dei lavori da parte dei lavoratori autonomi;
- *mala electio* dell’appaltatore/prestatore d’opera a cui vengono affidati i lavori;
- *il Datore di Lavoro committente non fornisce agli appaltatori o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinatari ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche attraverso la redazione del DUVRI;*
- omesso controllo circa l’adozione e l’adeguatezza, da parte dell’appaltatore, delle misure di tutela della salute e sicurezza.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-septies D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

3.1 Protocolli Generici:

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- *Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;*
- *Documento di Valutazione Rischi (DVR);*
- *Sistema sanzionatorio e disciplinare;*
- *Contrattualizzare i rapporti intercorrenti con soggetti terzi, prevedendo clausola 231.*

3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l’implementazione e l’adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-septies D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 7 “Art. 25-septies D.lgs. 231/2001”;

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

H) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO – Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 e DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI – Art 25-octies 1 D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei Reati ex art. 25-octies D.lgs. 231/2001 sia "Medio"**.

In aggiunta, sempre all'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei Reati ex art. 25-octies 1 D.lgs. 231/2001 sia "Medio"** limitatamente all'ipotesi prevista dall'art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori".

Di seguito saranno sinteticamente descritti i reati ex art. 25-octies e 25-octies 1 D.lgs. 231/2001.

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

1.1 Ricettazione (art. 648 Cod. Pen.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Va sottolineato che tale reato si ritiene sussistente anche laddove l'autore del reato presupposto non sia imputabile o non sia punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Per la configurabilità della ricettazione non è richiesto un accertamento giudiziale in merito alla sussistenza del delitto presupposto. La provenienza delittuosa del bene può essere desunta dalla natura e dalla caratteristica del bene stesso.

In egual modo non è necessario che sia noto l'autore del delitto presupposto.

Ad esempio, l'Ente acquista beni di utilità aziendale corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (es. provento di furto)

1.2 Riciclaggio (art. 648-bis Cod. Pen.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per la ricettazione, anche per il riciclaggio non è necessaria la precisa individuazione del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

Ad esempio, l'Ente, all'atto di pagare un proprio appaltatore, utilizza denaro proveniente da un fatto delittuoso commesso da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce, così agevolando il soggetto attivo del reato a monte dietro corrispettivo.

1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. Pen.)

La norma sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis Cod. Pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

I reati di “Ricettazione”, “Riciclaggio” e “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” si pongono in un rapporto di specialità, che scaturisce dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie.

Ed invero, pur essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita, il delitto ex art. 648 Cod. Pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis Cod. Pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita e quello ex art. 648 ter Cod. Pen. che tale scopo sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Quanto alla nozione di “attività economica o finanziaria”, con essa non ci si riferisce alle sole attività produttive, ma anche alle attività di scambio e distribuzione dei beni sul mercato, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle indicate negli artt. 2082, 2135 e 2195 Cod. Civ.

1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che rendono obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Prima dell’introduzione della punibilità dell’autoriciclaggio, le condotte successive alla commissione del reato e dirette ad assicurare il profitto rientravano nella categoria del post factum non punibile.

* Con la riforma del 2021 è stato previsto che tale reato si configuri anche laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

1.5 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis Cod. Pen.)

La norma in oggetto punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter.

Allo stesso modo è punito chi, al fine di eludere disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o concessioni.

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all’artt. 25-octies D.lgs. 231/2001:

<u>MACRO AREA</u>	<u>ATTIVITA’ SENSIBILE</u>	<u>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</u>	<u>ATTIVITA’ RICEVUTE IN SERVICE</u>
-------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

FCR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.

Via Giovanni Battista Soresina, 11 20144 – Milano (MI)

C.F. e P.IVA 10395140964

00.00.2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.lgs. 231/2001
REV. 2024

Pag. 51 di 73

PARTE SPECIALE

Gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze	Selezione dei fornitori e consulenti	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	-
	Selezione dei sub-appaltatori	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	-
Selezione e gestione del personale	Gestione dei rimborsi spesa	1. Ufficio Contabilità e Amministrazione	-
Produzione e Vendita	Conformità dei prodotti acquistati	1. Ufficio Tecnico 2. Direzione cantiere 3. Contabilità tecnica di cantiere	-
	Rapporti con i Clienti e contrattualizzazione dei termini commerciali	1. Amministratore Unico 2. Ufficio tecnico 3. Ufficio Contabilità e Amministrazione 4. Contabilità tecnica di cantiere	Consulenti esterni
	Rapporti con agenti	1. Amministratore Unico	-
Societario	Gestione della contabilità, redazione del Bilancio, Relazione e altre comunicazioni sociali	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione	- Commercialista - Revisore contabile
Tributario	Fatturazione attiva e passiva	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione 3. Ufficio Tecnico 4. Segreteria 5. Direzione cantieri	- Commercialista

FCR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.

Via Giovanni Battista Soresina, 11 20144 – Milano (MI)

C.F. e P.IVA 10395140964

00.00.2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.lgs. 231/2001
REV. 2024

Pag. 52 di 73

PARTE SPECIALE

	Adempimenti fiscali e tributari	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione	- Commercialista
Tesoreria	Gestione dei flussi finanziari	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione	-
	Rapporti con Istituti di Credito	1. Amministratore Unico	-

2.2 Possibili modalità attuative:

- Gli organi dirigenti della Società trasferiscono denaro o altri beni, di provenienza delittuosa, ad altre società controllate e/o collegate ad FCR, nel tentativo di ostacolare la loro illecita provenienza;
- Acquisto di beni per la Società a prezzi inferiori a quelli di mercato, perché provenienti da un illecito o acquisti servizi fittizi per reimmettere denaro proveniente da attività illecite su circuiti finanziari illeciti;
- la Società effettua operazioni fittizie o illecite (es. evasione fiscale) al fine di ottenere risparmi da reinvestire in attività aziendali lecite;
- la Società paga consulenze fittizie al fine di generare risparmio da investire nell'attività di impresa;
- la Società acquista o riceve denaro, beni o utilità provenienti da delitti o contravvenzione e utilizza le somme in questione per effettuare investimenti;
- Acquisto di beni utili allo svolgimento dell'attività sociale, utilizzando denaro di provenienza illecita;
- la Società stipula accordi commerciali con soggetti terzi (fornitori e/o clienti) dedite a commettere i reati di riciclaggio e/o autoriciclaggio, favorendone e agevolandone gli intenti criminosi.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

3.1 Protocolli Generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare.

3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 8 “Art. 25-*octies* e *octies* 1 D.lgs. 231/2001”.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

D) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA – Art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei reati ex art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001 sia “Medio”.**

Di seguito saranno sinteticamente descritti i reati ex art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001.

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Cod. Pen.)

Il reato in oggetto si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Facendo riferimento al procedimento penale nella sua interezza, si ritiene che tale reato possa avere ad oggetto le dichiarazioni da rendere nel corso delle indagini preliminari, pienamente utilizzabili dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, in giudizio abbreviato ed in casi eccezionali in dibattimento.

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001:

MACRO AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE
Rapporti con Autorità Giudiziaria	Gestione del contenzioso giudiziale stragiudiziale	1. Amministratore Unico	-
	Rappresentanza della Società in sede processuale e procedimentale	1. Amministratore Unico	

Inevitabilmente, va segnalato che nonostante l'Amministratore Unico sia individuato come il referente aziendale responsabile della Macro Area a rischio (Rapporti con Autorità Giudiziaria), tale reato possa

essere in astratto consumato da qualsiasi soggetto e figura aziendale che agisca nell'interesse o a vantaggio della Società.

2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- ! la Società induce un terzo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in sede di procedimenti giudiziari o stragiudiziali in occasione di contenziosi nei quali sia richiesta la sua testimonianza, al fine di ottenere in ingiusto vantaggio o profitto;
- ! la Società pone in essere (direttamente o indirettamente) attività che favorisce o danneggia, nel corso del procedimento penale, una delle parti in causa.

3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-undecies D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

3.1 Protocolli generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare.

3.2 Protocolli specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

1. Procedura 10 “Art. 25-decies D.lgs. 231/2001”.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

J) REATI AMBIENTALI - Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei c.d. “Reati Ambientali” D.lgs. 231/2001 sia “Basso”**.

Di seguito saranno sinteticamente descritti i reati ex art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1. Inquinamento ambientale (Art. 452 bis Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 452-quinquies Cod. Pen. *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Per deterioramento va intesa la riduzione della cosa in uno stato tale da diminuire in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole. Per compromissione, invece, si intende uno squilibrio funzionale che incide sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimo.

Affinché possa ritenersi configurato il reato in oggetto è, inoltre, necessario che l'evento inquinamento sia significativo e misurabile.

Il primo presupposto viene valutato in riferimento alle Concentrazioni soglie di rischio (CSR), mentre la “misurabilità” va intesa quale oggettiva possibilità di quantificazione del danno prodotto.

1.2. Disastro ambientale (Art. 452 quater Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 452-quinquies Cod. Pen. *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Il delitto in oggetto è un reato comune (che può essere commesso da chiunque) e si configura non solo quando l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema sia irreversibile, ma anche quando, pur essendo possibile una bonifica, essa richiederebbe tempi così ampi da non poter esser rapportabile all'agire umano.

Tale delitto si configura, inoltre, anche quando l'alterazione possa essere rimossa solo con interventi particolarmente onerosi o provvedimenti eccezionali. Tale evento è da considerarsi quale linea di confine con il reato di inquinamento ambientale ex art. 452 bis Cod. Pen., integrato da alterazione reversibili con costi non particolarmente gravosi.

Si configura il reato di “Disastro ambientale”, infine, quando l'agente ha provocato un'offesa alla pubblica incolumità. In tal caso, il danno all'ambiente viene in rilievo come evento prodromico alla successiva messa

in pericolo dell'incolumità pubblica. È comunque indispensabile che il danno alla pubblica incolumità avvenga come diretta conseguenza di un'aggressione all'ambiente.

1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 *quinquies* Cod. Pen.)

La norma in questione è finalizzata a punire le condotte di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* del Cod. Pen. allorché vengano commessi per *colpa*, prevedendo quindi un regime sanzionatorio più lieve rispetto a quello previsto dalle due disposizioni sopra richiamate.

1.4. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 *bis* Cod. Pen.)

La norma in questione prevede una contravvenzione (punita con l'arresto e l'ammenda) alla stregua del quale è punito chiunque – al di fuori dei casi consentiti – distrugge un habitat, o comunque lo deteriora, all'interno di un sito protetto.

1.5 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 D.lgs. 152/2006)

La norma in oggetto punisce chiunque apra o comunque effetti nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Quando le condotte sopra descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.

Inoltre, è punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Ugualmente è punito chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è

punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

1.6. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (sia non pericolosi che pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006.
- i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li emettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'art. 192 comma II e II;
- chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;
- chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

1.7. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

Pene maggiori sono previsti laddove le condotte sopra menzionate abbiano ad oggetto sostanze pericolose.

Tale contravvenzione punisce i danni all'ecosistema derivanti dalla totale inosservanza dell'obbligo di bonifica, ripristino o messa in sicurezza imposta dal progetto approvato dall'Autorità competente ex art. 242. Allo stesso modo viene punito chi impedisce la comunicazione all'autorità competente di un evento dannoso all'ambiente.

1.8. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso.

La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Nonostante il Regolamento (CEE) n. 259/1993 sia stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, il Legislatore non ha modificato il testo normativo dell'art. 259 del Codice dell'Ambiente.

Ad oggi, stando al nuovo Regolamento comunitario in materia, la locuzione "traffico illecito di rifiuti" è stata sostituita dalla nozione di "spedizione illegale di rifiuti".

Il reato *de quo*, stando alla nuova normativa, si configura quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono le relative autorizzazioni.

Tale contravvenzione, inoltre, sussiste allorché gli operatori agiscono esibendo autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta.

La spedizione illegale di rifiuti sussiste, inoltre, quando vi è una violazione degli artt. 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE), 39 (che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico), 40 (che vieta l'esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare), nonché quando il trasporto di materiale di risulta avviene in violazione degli artt. 41 e 43 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (che vietano l'importazione nell'Unione Europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra).

1.9. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria

della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da mille quaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

1.10. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Tale norma ha come obiettivo quello di colpire le forme più gravi di gestione abusiva di rifiuti, ossia quelle caratterizzate da un'attività di tipo imprenditoriale, costituita dall'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate idonee a gestire ingenti quantitativi di rifiuti.

Nonostante tale norma sia stata introdotta dal Legislatore con il fine di reprimere le Ecomafie, di fatto si è resa molto efficiente nell'inibizione della criminalità d'impresa.

1.11. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea delle schede SISTRI – area movimentazione del trasporti dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro

a novanta tremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille quaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la

violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

1.12. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

1.13. Sanzioni (art. 279 co. 5 D.lgs., 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.14. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6 L. 549/1993)

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'artt. 25-undecies D.lgs. 231/2001:

<u>MACRO AREA</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</u>	<u>ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE</u>
-------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Produzione e vendita	Esecuzione delle commesse / Progettazione e sviluppo	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico 3. Direzione cantiere 4. Responsabili ispezioni di cantiere	Gestore Ambientali
Tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico	Gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente	1. CSE	- Soggetti esterni - RLS

2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- inidonea conservazione e smaltimento di rifiuti pericolosi;
- erronea conservazione e/o deposito di rifiuti, senza alcuna distinzione tra le diverse tipologie;
- deposito incontrollato dei rifiuti;
- erroneo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla Società;
- omessa verifica delle autorizzazioni necessarie alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte della società a cui è affidata la gestione dei rifiuti prodotti dalla Società.

3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-undecies D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

3.1 Protocolli generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare.

3.2 Protocolli specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 11 "Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001".

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

K) INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 e IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei reati ex art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001 sia "Basso"**.

Al contrario, si è ritenuto che **il rischio di consumazione del reato ex art. 603-bis Cod. Pen., incluso nei reati-presupposto all'art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001, sia "Medio"**.

Di seguito saranno sinteticamente descritti i reati ex art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001 e la fattispecie prevista dall'art. 603-bis Cod. Pen..

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.lgs. 286/1998)

Tale disposizione punisce il Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dallo stesso art. 22, ovvero il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Più precisamente tale delitto rileva ai fini della responsabilità penale-amministrativa derivante da reato ex D.lgs. 231/01 quando:

- a)** i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b)** i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c)** i lavoratori occupati sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma III Cod. Pen.:
 - 1.** la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - 2.** la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - 3.** la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - 4.** la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

Il reato in oggetto si applica esclusivamente alle forme di lavoro subordinato, mentre sono escluse dal suo cono d'ombra tutti i rapporti di lavoro che non implicino un vincolo di subordinazione.

1.2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma III, III bis, III ter e V D.lgs. 186/1998)

La disposizione in commento punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione, promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri sul territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente se:

- a)** il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 5 o più persone;
- b)** la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c)** la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Sono previsti aumenti di pena se ricorrono due o più di tali ipotesi. Ulteriore aumento di pena è previsto se i fatti sopra descritti siano commessi al fine di reclutare persona da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

La stessa norma, inoltre, punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalle condizioni di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

1.3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. Pen.)

La norma prevede che è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'artt. 25-*quinqies* e *duodecies* D.lgs. 231/2001:

MACRO AREA	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE
Gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze	Selezione dei fornitori e consulenti	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	-
	Selezione dei sub-appaltatori	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico	-
Selezione e gestione del personale	Ricerca candidati, colloqui e verifiche preliminari	1. Amministratore Unico	Consulenti esterni specializzati in ricerca e selezione
	Processo di onboarding e gestione del personale dipendente	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione	Consulenti esterni (consulente del lavoro)

2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- l'assunzione di dipendenti senza regolare permesso di soggiorno;
- il mancato controllo dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno di dipendenti extracomunitari;
- affidare attività a società terze che impiegano alle loro dipendenze lavoratori irregolari e senza regolare contratto di lavoro.

3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire la commissione dei reati ex art. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio intero i seguenti protocolli.

3.1 Protocolli generici:

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Contrattualizzare i rapporti intercorrenti con soggetti terzi, prevedendo clausola 231.

3.2 Protocolli specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 12 "Art. 25-*quinquies* e Art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001".

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

L) REATI TRIBUTARI – Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che il rischio di consumazione dei reati ex art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 sia "Medio".

Inevitabilmente, come per tutte le attività economiche ed imprenditoriali, anche per FCR General Contractor S.r.l. i c.d. "Reati tributari" sono considerati a rischio consumazione.

Di seguito saranno sinteticamente descritti i reati ex art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001.

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

Tale disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai sensi del comma 2 della norma, deve trattarsi di fatture o documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Tale reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.

È fondamentale sottolineare come nel "fine di evadere le imposte" vada intesa anche come il conseguimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

Per operazioni inesistenti si intendono le operazioni mai avvenute o avvenute solo in parte (inesistenza oggettiva), le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore e le operazioni effettuate ma tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati in fattura (Es. la Società effettua realmente un acquisto, ma il reale fornitore è diverso da quello indicato in fattura).

Come chiarito dalla Giurisprudenza, inoltre, al fine della sussistenza del reato in oggetto è irrilevante se le fatture o i documenti che attestano operazioni inesistenti siano creati da terzi o dalla stessa persona che presenta la dichiarazione.

1.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopra citato e sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 Euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 Euro.

Tale delitto si differenzia dal reato ex art. 2 D.lgs. 74/2000, in quanto non richiede che vengano impiegate fatture o altri documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, ma che venga posto in essere un qualsiasi atto fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

1.3. Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

Va premesso che, come previsto dall'art. 25 *quinquiesdecies* comma I *bis*, tale reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa della Società esclusivamente laddove sia commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o passa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

La norma in oggetto punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Condotta tipica di tale reato è l'indicazione, in dichiarazione, di elementi passivi inesistenti ovvero la mancata manifestazione di elementi attivi di reddito. Entrambe tali azioni sono idonee a falsare la rappresentazione della base di reddito su cui calcolare le aliquote fiscali e, quindi, le imposte dovute.

1.4. Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

Va premesso che, come previsto dall'art. 25 *quinquiesdecies* comma I *bis*, tale reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa della Società esclusivamente laddove sia commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o passa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Tale norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito, inoltre, chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Secondo recente Giurisprudenza non integra il reato di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini prevista dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione incompleta, dal momento che la rigorosa ed esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella

mancata presentazione tout court agli Uffici competenti della dichiarazione, non è suscettibile di lettura analogica, ponendosi altrimenti in contrasto con il principio di legalità.

1.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un unico reato.

Riduzione di pena sono previste laddove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00.

La condotta prevista e punita dall'art. 8 D.lgs. n. 74/2000 è strettamente legata al reato ex art. 2 D.lgs. 74/2000 dall'unicità del fine, in quanto il primo costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo. Ed invero, spesso accade che chi emette la falsa fattura, intestandola ad un determinato soggetto (il potenziale utilizzatore), si è preventivamente accordato con lo stesso, o, comunque, accolto la sua istigazione. In ogni caso, trattasi di un reato di pericolo, istantaneo e di mera condotta che, quindi, si perfeziona con la semplice condotta posta in essere dall'agente, indipendentemente dall'utilizzo o meno dei documenti su detti.

1.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Tale norma punisce esclusivamente l'occultamento o la distruzione, anche parziale, delle scritture contabili e non anche la mancata tenuta, sanzionata con mera sanzione amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. 471/1997.

Il reato non si configura allorquando il risultato economico contenuto nelle scritture contabili o in altri documenti, possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova.

Allo stesso modo, il delitto de quo non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume di affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso ha fatto all'Amministrazione Finanziaria (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati).

1.7. Inedita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000)

Va premesso che, come previsto dall'art. 25 *quinquiesdecies* comma I *bis*, tale reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa della Società esclusivamente laddove sia commesso a fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegna o passa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Tale norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. È evidente come tale norma si componga due diverse condotte: la prima avente ad

oggetto la compensazione di “crediti non spettanti”, mentre la seconda avente ad oggetto la compensazione di “crediti inesistenti”.

Affinché un credito possa essere definito inesistente, secondo quanto previsto dall’art. 13 comma V del D.lgs. 471/1997:

- a) Deve mancare il presupposto costitutivo del credito;
- b) L’inesistenza non deve emergere dai controlli disposti dall’Amministrazione Finanziaria ed in forza dei quali quest’ultima procede a ridurre il credito di imposta in base a quanto previsto dalla legge, o dichiarato dal contribuente, o risultante dai documenti allo stesso richiesti.

Viceversa, laddove manchi una di tali due condizioni e vi sia stata un erroneo utilizzo della procedura di compensazione, il credito deve essere qualificato come “non spettante”.

1.8. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Tale norma sanziona la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000 Euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È punito, inoltre, chiunque al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Un aumento di pena è previsto laddove l’ammontare complessivo sia superiore ad euro duecentomila.

Da quanto sopra discende che la condotta penalmente rilevante può, dunque, consistere, rispettivamente:

- a) nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un’attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1, art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
- b) nell’indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un’attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

In riferimento al momento della consumazione del reato, per entrambe le ipotesi si tratta di un reato a consumazione istantanea in quanto, rispettivamente:

- a) per le ipotesi di cui al 1 comma dell’art. 11 in commento, rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni;
- b) per le ipotesi di cui al 2 comma dell’art. 11 in commento, deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali.

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all’artt. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231/2001:

<u>MACRO AREA</u>	<u>ATTIVITA’ SENSIBILE</u>	<u>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</u>	<u>ATTIVITA’ RICEVUTE IN SERVICE</u>
--------------------------	-----------------------------------	--	---

PARTE SPECIALE

Produzione e Vendita	Conformità dei prodotti acquistati	1. Ufficio Tecnico 2. Direzione Cantiere 3. Contabilità tecnica di cantiere	-
	Rapporti con i Clienti e contrattualizzazione dei termini commerciali	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico 3. Ufficio Contabilità e Amministrazione 4. Contabilità tecnica di cantiere	Consulenti esterni
	Rapporti con agenti	1. Amministratore Unico	-
Tributario	Fatturazione attiva e passiva	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico 3. Ufficio Contabilità e Amministrazione 4. Segreteria 5. Direzione cantieri	Commercialista
	Adempimenti fiscali e tributari	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione	Commercialista
Tesoreria	Gestione dei flussi finanziari	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Contabilità e Amministrazione	-

2.1 Possibili modalità attuative

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- Inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti relativi a operazioni inesistenti, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, o aventi un valore superiore a quello effettivo; ad esempio, la Società potrebbe ricevere una prestazione da un soggetto diverso da quello indicato in fattura (inesistenza soggettiva) oppure emettere una fattura per un'operazione mai effettuata o per un'operazione effettuata per quantitativi o per corrispettivi inferiori rispetto a quelli indicati in fattura (inesistenza oggettiva);
- Realizzazione di operazioni simulate o utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria;
- Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti la cui conservazione è obbligatoria per legge.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

3.1. Protocolli Generici

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti Protocolli Generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;

3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-*quinquedecies* nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. Procedura 13 “Art. 25-*quinquedecies* D.lgs. 231/2001”.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

M) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE – Art. 25-*septiesdecies* D.lgs. 231/2001

Rischio Valutato

FCR General Contractor S.r.l. opera nel mercato dell'edilizia pubblica e privata italiana e, pertanto all'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei c.d. reati di “contro il patrimonio culturale” sia “Medio”.**

Di seguito saranno sinteticamente descritti i reati ex art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/2001 ritenuti, in astratto, consumabili rispetto alla realtà aziendale di FCR General Contractor S.r.l.

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1 Furto di beni culturali (art. 518 *bis* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 927 a Euro 1.500. Il reato in questione, quindi, tenuto conto dell'ambito di attività della Società e della sua operatività, potrebbe configurarsi nell'occasione di lavori di scavo o più in generale di movimentazione del suolo e del sottosuolo.

La pena per il reato *de quo* è aumentata se il reato è commesso violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento, in cui la minorata difesa delle cose che vengono aggredite giustifica l'aumento di pena. Per violenza sulle cose si intende il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione. Le pene sono altresì aggravate nel caso in cui il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

1.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter Cod. Pen.)

La norma *de quo* punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 516 a Euro 1.500, chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso. La pena è aumentata se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

1.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater Cod. Pen.)

La norma de quo punisce con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000 – fuori dei casi di concorso nel reato - chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma (che prevede aggravati di pena in talune specifiche ipotesi connotate – tra l'altro – dall'utilizzo della violenza o della minaccia), e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma (che richiama le ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 628 precedentemente richiamato).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.4 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies Cod. Pen.)

La norma del codice penale in questione punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, invece, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Oggetto materiale dei reati ex art. 25-septiesdecies è il “bene culturale”, la cui definizione può essere ricavata dagli artt. 2 e 10 D.lgs. 42/2004. Il primo lo descrive come “la cosa immobile o mobile che, ai sensi degli artt. 10 e 11, dello stesso D.lgs. 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico”, mentre il secondo individua i beni culturali nelle “cose immobili o mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che prestano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, nonché nella raccolte di musei, pinacoteche, Gallerie e altri luoghi espositivi di enti pubblici, negli archivi e i singoli appartenenti ad enti pubblici e nelle raccolte librerie delle biblioteche di enti pubblici, ovvero i beni appartenenti a soggetti privati per i quali è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 D.lgs. 42/2004.

2. PROCESSI SENSIBILI

2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando la struttura organizzativa ed operativa di FCR General Contractor S.r.l., le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'artt. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001:

<u>MACRO AREA</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</u>	<u>ATTIVITA' RICEVUTE IN SERVICE</u>
-------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Produzione e vendita	Esecuzione delle commesse / Progettazione e sviluppo	1. Amministratore Unico 2. Ufficio Tecnico 3. Direzione Cantiere 4. Responsabili ispezioni cantiere	- Sub-appaltatori - Consulenti esterni
Tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico	Gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente	1. CSE	- Soggetti esterni - RLS

2.1 Possibili modalità attuative

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- impossessamento di beni artistici o culturali rinvenuti nel sottosuolo durante lavori di escavazione;
- distruzione di beni artistici o culturali rinvenuti durante l'esecuzione di lavori per evitare la sospensione e/o l'interruzione dei lavori ad opera delle Autorità competenti;
- deturpamento di un'area di interesse paesaggistico a seguito dello sversamento e/o deposito di rifiuti;
- occultamento dei beni artistici e culturali rinvenuti al fine di intermediarne l'acquisto da parte di terzi.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

3.1. Protocolli Generici

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti Protocolli Generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;

3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-*quinquedecies* nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

B. Procedura 14 "Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001".

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.